



PIANO DI ZONA

EX L.328/00 assago, buccinasco, cesano boscone, corsico, cusago, trezzano sul naviglio

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 (DGR XI/3663 DEL 13.10.2020)

1 - FINALITÀ E RISORSE

In data 13 ottobre 2020 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione XI/3663 “*Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020*”.

Le risorse del FSR sono poste a disposizione per il sostegno delle unità d’offerta sociali e dei bisogni delle famiglie; secondo l’ottica programmatica indicata da Regione Lombardia, le risorse del Fondo Sociale Regionale insieme alle risorse autonome dei Comuni ed eventuali altre risorse (fondi statali, comunitari, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc.) concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della programmazione sociale 2018/2020 attraverso il cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili e Anziani.

Per l’anno in corso, la programmazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020 si inserisce nel contesto attuale complessivamente modificato rispetto all’inizio dell’emergenza pandemica da COVID-19 e l’approccio richiesto è quello di collocare la logica degli interventi in una prospettiva di ripresa complessiva verso la normalità. Pertanto, Regione Lombardia ha integrato la quota tradizionale del Fondo con una finalizzata a sostenere le unità di offerta che hanno risentito maggiormente delle difficoltà conseguenti al periodo di sospensione delle attività imposta dalle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, quali le unità di offerta per la prima infanzia: Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia.

Come riportato nell’allegato A della citata DGR 3663/2020 “*il periodo di chiusura dei servizi per la prima infanzia, determinato dall’emergenza sanitaria, ha rappresentato un periodo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per i bambini e le bambine. Oltre all’importante funzione educativa, emerge con evidenza l’ulteriore funzione del nido come fattore di crescita generale e strumento di sostegno alla famiglia nella gestione della propria genitorialità, oltreché misura di conciliazione familiare e di facilitazione di ingresso e permanenza della donna nel mondo del lavoro. Diventa, quindi, necessario prevedere misure di sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia affinché le attività possano proseguire regolarmente dopo la fase di chiusura*”

Per quanto concerne il Fondo Sociale Regionale 2020, Regione Lombardia ha applicato gli stessi criteri di riparto previsti dalla DGR 1978/2019, come di seguito specificato:

- 50% delle risorse ripartite su base capitaria (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2020);
- 30% delle risorse ripartite sulla base dei seguenti dati:
 - a) numero posti delle unità di offerta sociali attive al 31/12/2019 (Anagrafica regionale AFAM);
 - b) numero utenti dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, persone con disabilità e minori (rendicontazione da Fondo Sociale Regionale 2019 – flusso informativo Schede domiciliari);
 - c) numero minori in affidamento familiare (rendicontazione da Fondo Sociale Regionale 2019 – flusso informativo Affidi);

- 20% delle risorse ripartite sulla base del numero di unità di offerta sociali cofinanziate con il Fondo Sociale Regionale, (rendicontazione 2019 – flussi informativi Schede analitiche e Schede domiciliari) rapportato sul totale delle unità di offerta sociali attive al 31/12/2019 presenti nell’Ambito territoriale (Anagrafica regionale AFAM) escludendo dal calcolo l’unità di offerta sociale Centro Ricreativo Diurno per Minori.

→ **QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19**

Una quota aggiuntiva del FSR 2020 è finalizzata al riconoscimento di un indennizzo per il mantenimento delle unità di offerta per la prima infanzia in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.

I beneficiari dell’indennizzo sono tutti gli Enti gestori pubblici e privati di Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia attivi e in regolare esercizio (autorizzazione al funzionamento / messa in esercizio a seguito di CPE) e presenti nell’Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali - AFAM) al 30/09/2020.

Il riferimento ai fini del calcolo dell’indennizzo è il numero di posti in esercizio registrati in AFAM per un massimo di:

- 60 posti per l’Asilo nido
- 10 posti per il Micronido
- 5 posti per il Nido famiglia
- 30 posti per il Centro prima infanzia

nel rispetto dei requisiti minimi di esercizio previsti dalla normativa regionale.

L’indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari a € 95,00 una tantum.

La ripartizione della quota aggiuntiva avviene per Ambito territoriale per il totale dei posti in esercizio delle strutture per la prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia) attive e in regolare esercizio, registrate nell’Anagrafica regionale AFAM al 30/09/2020, considerando i massimali sopra citati.

Il fondo assegnato all’Ambito territoriale del Corsichese per l’anno 2020 è pari a complessivi € 677.395,26 così ripartiti:

- € 585.071,48 assegnazione FSR 2020;
- € 92.323,78 assegnazione quota aggiuntiva COVID-19.

2 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda gli Enti gestori di unità di offerta sociali che rispettano i requisiti di cui ai successivi articoli 3 e 4.

3 – REQUISITI E CONDIZIONI

Le unità di offerta sociali che possono accedere al finanziamento devono essere tra quelle individuate dalla Giunta Regionale ai sensi della DGR 7287/08 e devono essere in regolare esercizio nell’anno in corso ed essere presenti nel gestionale AFAM con proprio codice struttura.

Sono finanziabili sole le unità di offerta presenti sul territorio dell’Ambito territoriale.

Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2020.

Il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività per l’anno in corso. Si precisa, quindi, che al finanziamento sono ammesse le unità di offerta attive nel 2020 che hanno iniziato

l'attività in anni precedenti; nel caso in cui l'unità di offerta cessasse l'attività nel 2020, il finanziamento dovrà essere modulato in base al periodo di attività svolta nel corso del 2020.

Il FSR non può essere destinato al finanziamento di unità di offerta sperimentali.

4 - INTERVENTI / UNITÀ DI OFFERTA FINANZIABILI

La succitata DGR elenca, in via esemplificativa, le unità di offerta della rete sociale regionale che possono essere finanziate attraverso il Fondo Sociale Regionale:

- Servizi per la prima infanzia (Asili nido e nidi aziendali, Micronidi, Nidi famiglia e Centri per la Prima Infanzia)
- Servizi residenziali per minori (Comunità educative, Comunità familiari e Alloggi per l'autonomia)
- Servizi Diurni per minori (Centri ricreativi diurni e Centri di Aggregazione Giovanile)
- Assistenza domiciliare minori (ADM)
- Affidi
- Rette per minori in comunità
- Centri Socio Educativi
- Centri Diurni Anziani
- Servizi di Formazione all'Autonomia
- Comunità alloggio disabili
- Comunità Socio Sanitarie
- Servizio di assistenza domiciliare anziani (SAD)
- Servizio di assistenza domiciliare disabili (SADH)
- Alloggio protetto per anziani
- SFA Minori di cui alla DGR n. 694/2010 con i requisiti di cui alla DGR n. 11263/2010 (e criterio previsto da Assemblea Sindaci)

5 - SPESE AMMISSIBILI/NON AMMISSIBILI

Ai fini della determinazione del contributo da assegnare all'Ente Gestore, vengono prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell'anno 2019.

Sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- costo del personale di assistenza diretta;
- costo del personale non di assistenza diretta;
- spese generali;
- altre tipologie di costo;

L'Assemblea distrettuale dei Sindaci definisce e approva:

- i criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale 2020
- il piano di assegnazione dei contributi
- i criteri di assegnazione
- le motivazioni dell'eventuale esclusione dei contributi agli enti esclusi

Pertanto la presentazione della domanda di contributo non comporta l'assegnazione dello stesso che avverrà sulla base dei criteri di riparto stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci.

Si precisa infine che l'Assemblea dei Sindaci, considerando la programmazione dell'Ambito e in continuità con le scelte compiute nell'anno precedente, nel definire e approvare il piano di riparto concentrerà il finanziamento del fondo Sociale Regionale nei confronti di servizi strutturati stabilmente, che rispondono ad un bisogno prioritario e che siano diffusi nella maggior parte dei Comuni dell'Ambito.

6 – TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio di Piano presso il Comune di Cesano Boscone esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it, entro e non oltre il 18 dicembre 2020 e dovranno obbligatoriamente allegare tutta la documentazione indicata nella domanda di contributo (cfr. art. 7). Il facsimile della domanda è scaricabile dal sito <http://www.comune.cesano-boscone.mi.it>.

7 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Gli Enti Gestori delle Unità d'offerta sociali che rientrano tra i destinatari interessati al riparto del finanziamento del FSR dovranno presentare la domanda di contributo (allegato A) e la relativa scheda di rendicontazione dell'attività anno 2019.

Le schede per la rendicontazione sono trasmesse via mail solo agli enti che ne facciano esplicita richiesta all'Ufficio di Piano al seguente indirizzo mail pianodizona@comune.cesano-boscone.mi.it.

Per le Unità d'offerta residenziali per minori la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente gestore in cui si attesti di aver inserito nel gestionale "Minori in Comunità" (Minori web) i dati riferiti ai minori accolti nell'anno 2019 in modo completo e nei tempi indicati da Regione Lombardia.

→ QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19

La domanda di ammissione al contributo (allegato B), compilata dai soggetti richiedenti anche attraverso autodichiarazioni, deve fornire i seguenti elementi informativi:

- Estremi dell'autorizzazione al funzionamento/presentazione CPE
- Tipologia dell'unità di offerta (Asilo nido, Micronido, Nido famiglia, Centro prima infanzia)
- Denominazione esatta dell'unità di offerta
- Indirizzo della struttura
- Denominazione dell'Ente gestore
- Codice fiscale o partita IVA dell'Ente gestore
- Indirizzo sede legale Ente gestore
- Natura giuridica dell'Ente gestore (pubblica/privata)
- Numero posti in esercizio dell'unità di offerta
- Numero dei bambini iscritti per l'anno educativo 2019/2020
- Eventuale numero dei bambini con disabilità iscritti per l'anno educativo 2019/2020
- Valore medio per iscritto della retta applicata
- Codice IBAN aggiornato o gli estremi del conto di tesoreria unica

Nella domanda, inoltre, il richiedente deve dichiarare che l'indennizzo richiesto non è diretto a sostenere costi della struttura già coperti attraverso altre entrate/contributi a qualsiasi titolo percepiti.

L'Ufficio di Piano, verificata la veridicità delle informazioni autocertificate dall'Ente gestore, attraverso gli strumenti in suo possesso, compresa l'Anagrafica regionale AFAM, provvede all'erogazione dell'indennizzo una tantum pari a € 95,00 per posto in esercizio.

La quota aggiuntiva COVID-19 prevede un debito informativo costituito da una scheda analitica di rilevazione delle unità di offerta sociali per la prima infanzia beneficiarie dell'indennizzo. Tale scheda, predisposta dagli Uffici regionali, sarà acquisita esclusivamente attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it e pianidizona@regione.lombardia.it entro il 19 febbraio 2021.

8 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande che perverranno entro la scadenza saranno valutate in apposita seduta dal Tavolo Tecnico dell'Ambito Territoriale, con responsabilità unica del procedimento della dott.ssa Leda Bertolini, Coordinatore del Piano di Zona dell'Ambito Corsichese. Per ciascuna tipologia di servizio prevista nel Piano di Assegnazione dei Contributi, verrà data priorità di accesso alle unità di offerta strutturate stabilmente, che rispondono ad un bisogno prioritario e con un vasto bacino di utenza tra la popolazione dei Comuni dell'Ambito.

Le domande pervenute successivamente alla data di chiusura del presente avviso, oppure che risulteranno incomplete, saranno dichiarate non ammissibili.

In caso di verifica di condizioni diverse rispetto a quelle dichiarate, la domanda sarà valutata come inammissibile.

9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE CON INCLUSI GLI ENTI ESCLUSI CON LE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

Gli esiti della valutazione delle richieste e le eventuali motivazioni di esclusione saranno comunicati via PEC all'indirizzo specificato nella domanda di assegnazione del contributo.

10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune capofila erogherà il contributo agli Enti ammessi al finanziamento, previa ricezione dello stesso da parte di ATS, con le seguenti modalità:

- il 70% ad acconto;
- il 30% a saldo, alla conclusione della fase dei controlli di base e dei controlli di secondo livello (v. successivo art. 11 "CONTROLLI, REVOCHE, SANZIONI).

11 - CONTROLLI, REVOCHE, SANZIONI

I dati relativi alla rendicontazione 2019 potranno essere sottoposti a controllo di base da parte dell'Ufficio di Piano presso il Comune di Cesano Boscone entro tre mesi dalla data di scadenza del presente avviso, con richiesta agli enti richiedenti di fornire ulteriore documentazione comprovante i dati riportati.

Oltre ai predetti controlli di base, sono previsti due ulteriori livelli di controllo:

- un controllo di primo livello effettuato da ATS Città Metropolitana;
- un controllo di secondo livello effettuato dalla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia (la cui conclusione è prevista per il 31 marzo 2021).

In casi di accertamento di meri errori materiali nella compilazione delle schede di rendiconto, sarà richiesto agli Enti richiedenti di provvedere alla rettifica della scheda di rendiconto; l'erogazione del finanziamento sarà in tal caso sospesa fino alla verifica dei nuovi dati forniti.

In caso di accertamento di gravi errori che comportassero una ingiusta assegnazione del finanziamento, il contributo sarà revocato, con richiesta di restituzione di quote eventualmente già versate e inibizione per l'Ente alla partecipazione all'Avviso Pubblico relativo all'annualità 2021.

→ QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19

Per quanto riguarda i controlli sul debito informativo, Regione verificherà:

- la coerenza dei codici CUDES;
- la coerenza dei posti in esercizio con quelli dichiarati nell'Anagrafica regionale AFAM;
- il rispetto della quota di indennizzo prevista dal presente provvedimento.

9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all'erogazione dei contributi di cui al presente bando ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.

I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un Paese terzo.

Il conferimento dei dati è facoltativo e il loro utilizzo è esclusivamente limitato ai fini di cui al presente bando; in caso di diniego al conferimento dei dati non sarà possibile considerare la candidatura né erogare il contributo sopra indicato.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente potranno essere fatti valere in qualsiasi momento - tramite richiesta al titolare del trattamento. Può essere altresì proposto reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone nella persona del Coordinatore del Piano di Zona dell'Ambito territoriale del Corsichese – dott.ssa Leda Bertolini, contattabile ai seguenti riferimenti: indirizzo e-mail leda.bertolini@comune.cesano-boscone.mi.it - Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it . È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.cesano-boscone.mi.it.

10 - A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni rivolgersi a pianodizona@comune.cesano-boscone.mi.it, specificando in oggetto "Avviso pubblico Fondo sociale regionale 2020".

Cesano Boscone, 18/11/2020

Il Coordinatore del Piano di Zona
Ambito del Corsichese
Dott.ssa Leda Bertolini